

**VADEMECUM**  
**DISCIPLINA STRAORDINARIA E TEMPORANEA PER COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**

**1. DISPOSIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE AREE PUBBLICHE.**

**L'accesso alle aree mercatali sarà consentito esclusivamente utilizzando idonee protezioni delle vie respiratorie (mascherine).**

**Ogni concessionario occuperà il proprio posteggio indicato nell'autorizzazione posseduta.**

L'operatore su aree pubbliche prima dell'accesso al luogo di lavoro si sottoporrà autonomamente al controllo della temperatura corporea. Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°C l'operatore dovrà astenersi dal presentarsi sulla propria postazione di vendita. Gli organi di controllo potranno richiedere la compilazione di apposita autocertificazione.

Durante le attività di carico e scarico della merce e del posizionamento e rimozione del banco, l'operatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli altri commercianti e comunque è tenuto sempre ad indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti).

In caso di impossibilità di mantenere una distanza di almeno un metro tra le strutture di vendita posizionate in posteggi adiacenti occorre isolare i banchi estendendo (attraverso l'apposizione di teli antipioggia laterali) le pareti laterali del banco di mercato, in modo tale che tra gli stessi ci sia una barriera fisica.

**Durante l'attività di vendita è obbligatorio l'uso delle mascherine e dei guanti.** L'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani per gli operatori del settore extralimentare.

Se presso la postazione di vendita oltre al titolare sono presenti dipendente, familiari e/o coadiuvanti il banco deve essere gestito seguendo i protocolli anti contagio per i lavoratori dipendenti.

Gli operatori del settore alimentare possono effettuare unicamente la vendita per asporto, anche se autorizzati ad effettuare attività di somministrazione. In ogni caso è vietato il consumo sul posto.

Gli operatori del settore extralimentare, in caso di vendita di abbigliamento dovranno mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente se il cliente desidera scegliere in autonomia, toccandola, la merce. In caso di vendita di beni usati è obbligatoria la igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Durante la fase di vendita, che dovrà essere effettuata solamente lungo il fronte del banco, va scrupolosamente osservata la distanza minima di metri 1 tra cliente e cliente e tra operatore e cliente. A tal proposito, dovrà essere effettuata la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza. Ogni commerciante ambulante potrà trovarsi a servire simultaneamente un numero di clienti che soddisfi il rispetto della distanza di sicurezza, sia frontale che laterale rispetto ad altri clienti.

**E' vietato servire ai cittadini/consumatori che non utilizzano mascherine.**

E' dovere del titolare dell'autorizzazione commerciale effettuare la pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita.

E' dovere del titolare dell'autorizzazione commerciale mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani. I clienti devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie (mascherina).

L'uso dei guanti è obbligatorio per l'acquisto di alimenti e bevande e di capi di abbigliamento se si desidera scegliere, toccandola, la merce. Se il pagamento viene effettuato in contante, si dovranno utilizzare sistemi per evitare contatti diretti. Se il pagamento viene effettuato tramite POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione.

**E' vietata qualsiasi forma di assembramento.**

Qualora si verificano situazioni di assembramento, di mancanza di rispetto delle regole sanitarie ed igienico sanitarie, di mancato rispetto di quanto prevede il presente provvedimento, gli operatori inadempienti possono essere immediatamente allontanati dal mercato e l'autorizzazione sarà sospesa.

L'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive.

Gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità.

L'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza. Si richiama l'osservanza delle disposizioni della circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. n. 3794 del 12 marzo 2014.

In caso di area delimitata dovranno essere rispettate, per quanto applicabili, le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura; il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone.

## **2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI AREA PUBBLICA.**

### **a. MERCATO DEL VENERDI' (CORSO NAZIONI UNITE E PIAZZA CASTELLO)**

Non sono previsti contingentamenti nell'entrare nell'area di mercato, essendo sufficiente il contingentamento della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) effettuando la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza, e predisponendo un servizio di assistenza alla clientela che sensibilizzi circa il rispetto della distanza sociale di metri 1 dall'altro, nonché il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19, e, all'occorrenza, si attivi per disciplinare l'afflusso dei clienti in prossimità degli accessi al mercato.

I produttori saranno posizionati in Piazza Castello lato Nord, occupando i posteggi privi di concessionario; i posti tradizionalmente loro riservati su Corso Nazioni Unite sono temporaneamente soppressi.

Le operazioni di assegnazione giornaliera (spunta), nei limiti della disponibilità di posteggi esistenti, saranno effettuate il giorno di mercato assegnando esclusivamente i posteggi risultanti liberi in conseguenza dell'assenza del concessionario ed in considerazione della tipologia merceologica nelle aree appositamente identificate.

### **b. MERCATO DEL MARTEDI' (PIAZZA CADUTI DEL LAVORO)**

Non sono previsti contingentamenti nell'entrare nell'area di mercato, essendo sufficiente il contingentamento della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) effettuando la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza, e predisponendo un servizio di assistenza alla clientela che sensibilizzi circa il rispetto della distanza sociale di metri 1 dall'altro, nonché il rispetto di tutte le

regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19, e, all'occorrenza, si attivi per disciplinare l'afflusso dei clienti in prossimità degli accessi al mercato.

Le operazioni di assegnazione giornaliera (spunta) saranno effettuate il giorno di mercato nei confronti dei soli produttori nei limiti della disponibilità di posteggi esistenti nelle aree appositamente identificate.

#### **c. MERCATO DI VENDITA DIRETTA DEL MERCOLEDI' (PIAZZA SAN GIOVANNI)**

Considerato che i mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. si svolgono sotto la completa supervisione del soggetto organizzatore concessionario, il quale ha anche l'onere di predisporre il piano di sicurezza, i singoli soggetti organizzatori dovranno regolamentare la gestione del mercato di riferimento individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

Per i mercati che prevedono un numero di posteggi inferiore o pari a 20 è sufficiente il contingentamento della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio dell'azienda produttrice come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) effettuando la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza, e predisponendo un servizio di assistenza alla clientela che sensibilizzi circa il rispetto della distanza sociale di metri 1 dall'altro, nonché il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.

Per i mercati che prevedono un numero di posteggi superiore a 20 dovranno essere mantenuti i propri dispositivi organizzativi che garantiscono modalità di regolamentazione efficace dell'afflusso degli utenti già approvati, con applicazione del contingentamento della clientela in caso di sovraffollamento dell'area di mercato.

#### **d. POSTEGGI ISOLATI**

L'esercizio dell'attività è ammesso nell'orario indicato nel provvedimento di concessione di occupazione suolo pubblico ed è subordinato al contingentamento della permanenza della clientela al banco di vendita, attraverso l'apposizione a cura dell'operatore di paletti mobili a catenella (o con altre forme di delimitazione parimenti efficaci) che garantiscano l'entrata in un punto e l'uscita nell'altro, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) sempre rispettando la distanza sociale di metri 1 dall'altro e nel il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.

### **3. AVVERTENZE**

Qualora venisse riscontrata una difforme gestione del mercato che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale si procederà, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie di legge, ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33.